



TENUTA SAN ROSSORE
Località CASCINE VECCHIE
56122 PISA
tel. (050) 539111
fax (050) 533650
cod. fisc. 93000640503
p. iva 00986640506

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Numero 32 Del 23-04-2012

Oggetto: DISCIPLINA PER GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI NEL TERRITORIO DEL PARCO - VARIANTE CONTESTUALE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEI PIANI DI GESTIONE - CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE FINALE

L'anno duemiladodici il giorno ventitre del mese di aprile alle ore 15:48, nella sala delle adunanze dell'Ente-Parco nella Tenuta di San Rossore Viale delle Cascine – Pisa previa convocazione, a norma di legge, si è riunito il Consiglio Direttivo.

Dei Signori Consiglieri di questo Ente:

MANFREDI FABRIZIO	P	GALLETTI CARLO	P
APOLLONIO MARCO	P	GORRERI ALESSANDRO	P
BETTI DEGL'INNOCENTI ALESSANDRO	P	NORCI ELISABETTA	P
BUONCRISTIANI LUIGI	P	PADRONI GIOVANNI	P
CAVALLINI LUCA	P	PALLA GRAZIELLA	P
COLLI CLAUDIO	A		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor MANFREDI FABRIZIO.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il DIRETTORE Ing. SERGIO PAGLIALUNGA.

Partecipa con funzioni di SEGRETARIO VERBALIZZANTE la Dott.ssa VERGARI PATRIZIA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Immediatamente eseguibile S

PARERE REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 in ordine alla regolarità tecnica per quanto concerne le attività demandate al servizio.

Il Responsabile del Servizio interessato esprime parere Favorevole

Data: 07-05-2012

Il Responsabile del servizio
F.to PORCHERA ANDREA

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 in ordine alla regolarità contabile per quanto concerne le attività demandate al servizio.

Il Responsabile della Ragioneria esprime parere Favorevole

Data: 20-04-2012

Il Responsabile del servizio
F.to MONNI VITTORIO

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTA la Legge quadro sulle aree protette 394/1991;

VISTA la Legge regionale 13.12.1979 n. 61, di istituzione del parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana 12.12.1989 n. 515 di approvazione del Piano territoriale del Parco;

VISTO l'art. 11 della normativa tecnica del piano del parco, riguardante i piani di gestione;

VISTA la Legge regionale 16.03.1994 n. 24, di istituzione dell'Ente Parco;

VISTO l'art. 16 della Legge regionale 24/1994, che disciplina i piani di gestione dell'area regionale protetta,

VISTA la Legge regionale 3.01.2005 n. 1 che detta la normativa per il governo del territorio, ed in particolare l'art. 157 (Modifiche all'articolo 16 della L.R. 24/1994);

RICHIAMATE la precedenti deliberazioni del Consiglio:

- n. 12 del 7.2.2011 di approvazione dei criteri generali,
- n. 13 del 7.2.2011 di avvio del procedimento,
- n. 101 del 3.10.2011 di adozione;

VISTE le osservazioni presentate a seguito della pubblicazione del testo adottato e la relativa istruttoria con controdeduzioni redatta dagli Uffici del Servizio Pianificazione dell'Ente, allegata sub lett. A al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATI i pareri già espressi da:

- Commissione agricoltura dell'Ente in data 23.2.2011,
- Comitato scientifico del Parco espresso nella seduta del 20.1.2011;

RICHIAMATO l'accordo di pianificazione ai sensi dell'art. 16 della L.R. 24/1994 e degli artt. 21, 157, 158 della L.R. 1/2005 avviato con le altre amministrazioni territorialmente competenti;

VISTO il testo finale della disciplina come integrato a seguito delle osservazioni presentate, allegato sub lett. B al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

VISTA la deliberazione della Comunità del Parco n. 7 del 16.04.2012 per il parere di competenza ai sensi dell'art. 7 della legge 24/1994 e dell'art.16 dello Statuto dell'Ente, di espressione favorevole a maggioranza circa il testo finale della disciplina come integrato a seguito delle osservazioni presentate;

VISTI gli art. 124 e 134 4° comma del decreto legislativo n. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli, espresso a norma dell'art. 49 del decreto legislativo 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio pianificazione ed in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio finanze;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

- presenti n. 10
- votanti n. 10
- a favore n. 10
- contrari n. 0

DELIBERA DI CONSIGLIO n.32 del 23-04-2012 ENTE PARCO REG.MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

- astenuti n.0

DELIBERA

Per quanto espresso in narrativa:

1. di approvare le controdeduzioni alle osservazioni al testo pubblicato come da istruttoria redatta dagli uffici, allegata sub lett. A;
2. di approvare la disciplina per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nel territorio del parco, secondo il testo finale come integrato a seguito delle osservazioni presentate, allegato sub lett. B al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3. di approvare la disciplina suddetta, e allegata sub lett. B, quale variante contestuale ad integrazione delle Norme Tecniche di Attuazione dei piani di gestione vigenti, i quali la recepiscono come allegato tecnico normativo, segnatamente:
 - piano di gestione del Padule Settentrionale e Lago di Massaciuccoli, approvato con D.C.D. 227/20/1999 e variato con D.C.D. 15/2004;
 - secondo piano di gestione della Tenuta Borbone e Macchia Lucchese, approvato con D.C.D. 53/2009;
 - piano di gestione della Tenuta di Migliarino e Fattoria di Vecchiano, approvato con D.C.D. 360/1997 e modificato con D.C.D. 215/8/1999;
 - piano di gestione della Tenuta di San Rossore, approvato con D.C.D. 214/7/1999;
 - secondo piano di gestione delle Tenute di Tombolo e Coltano, approvato con D.C.D. 18/2002, e variato con D.C.D. 41/2009;
4. di disporre che tale disciplina sia resa pubblica, nelle forme e nei modi di legge nonché più opportuni, tra i quali obbligatoriamente deposito presso le segreterie dei Comuni e delle Province i cui territori sono compresi nell'area del parco, pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, nonché sul sito web dell'Ente ed attraverso eventuali organi di stampa, affinché chiunque possa esserne messo a conoscenza;
5. di dare mandato al Direttore per l'attuazione degli adempimenti necessari.

DELIBERA altresì

Con votazione unanime, palese e favorevole:

- presenti n. 10
- votanti n. 10
- a favore n. 10
- contrari n. 0
- astenuti n. 0

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, quarto comma, del decreto legislativo n. 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to MANFREDI FABRIZIO

IL SEGRETARIO AMM.VO
F.to VERGARI PATRIZIA

II DIRETTORE
F.to SERGIO PAGLIALUNGA

Ai sensi del capo II della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e ss.mm. il Responsabile del Procedimento relativo al presente atto è PORCHERA ANDREA

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario amministrativo certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 11-05-2012 al 25-05-2012, ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.

Lì, 26-05-2012

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
F.to VERGARI PATRIZIA

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 05-06-2012 per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.

Lì, 06-06-2012

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
F.to VERGARI PATRIZIA



TENUTA SAN ROSSORE
Località CASCINE VECCHIE
56122 PISA
tel. (050) 539111
fax (050) 533650
cod. fisc. 93000640503
p. iva 00986640506

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N.32 DEL 23-04-2012

La presente copia – composta da n° _____ pagine(a) riprodotta mediante sistemi informatici secondo le modalità previste dall'art.6-quater della L.153.1991 n.80 e dall'art.3 del D.L.gs. 12.2.1993 n.39,

E' CONFORME ALL'ORIGINALE

Per uso amministrativo interno degli uffici dell'Ente e per gli usi degli altri pubblici uffici, previsti dalla legge.

L'originale è conservato presso il Servizio Segreteria AA.GG. sotto la responsabilità del Segretario Amministrativo Dottoressa Patrizia Vergari.

Pisa, lì 10-05-2012

Il Segretario Amministrativo
VERGARI PATRIZIA

ENTE PARCO REGIONALE

MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI

TESTO APPROVATO

integrato con le controdeduzioni alle osservazioni presentate

ALLEGATO ALLA DELIBERA C.D. n. 32 del 23/04/2012

**DISCIPLINA PER GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE
DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI
NEL TERRITORIO DEL PARCO**

ALLEGATO TECNICO NORMATIVO

alle NORME TECNICHE di ATTUAZIONE dei PIANI di GESTIONE VIGENTI

ai sensi dell'articolo 11 della Deliberazione Consiglio Regionale 12.12.1989 n. 515

di approvazione del Piano territoriale del Parco

Premessa

In attuazione e sulla base della Relazione tecnico conoscitiva e di indagine preliminare circa "LA RICOGNIZIONE SULLE PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL PARCO" approvata con Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco n. 156 del 20.12.2010;

In conformità ed applicazione dei disposti del Piano del Parco, di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale 515/1989;

All'interno del territorio del Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, come istituito dalla legge regionale 61/1979 e definito dal Piano territoriale del Parco di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale 515/1989;

Per le funzioni autorizzative di cui all'art. 20 della Legge regionale 24/1994 s.m.i.;

Per la valutazione di ammissibilità e sostenibilità di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nelle diverse zone disciplinate dal Piano del Parco e dai Piani di gestione, in rapporto con le esigenze di tutela dell'ambiente, di salvaguardia degli ecosistemi, di conservazione della flora, della fauna e della connessa biodiversità.

Art. 1 – Fotovoltaico

1. Sono ammissibili solamente gli impianti posizionati su edifici e strutture costruite esistenti, e non aventi rilevanza storico monumentale oggetto di specifica tutela, che siano quanto più possibile architettonicamente integrati nel corpo dell'edificio o nella struttura costruita. Il livello di integrazione architettonica sarà da valutarsi in sede di istruttoria all'autorizzazione a secondo della configurazione tipologica, delle situazioni territoriali ed ambientali, delle localizzazioni e delle fattispecie costruttive ed impiantistiche, tenendo anche come riferimento le definizioni e le prescrizioni del D.M. 6.08.2010 s.m.i.
2. In ogni caso, per l'integrazione architettonica, gli impianti devono almeno essere quelli nei quali i pannelli di captazione della radiazione solare formano parte degli elementi edilizi della costruzione (anche andando a sostituire in tutto o in parte componenti edilizio architettoniche tradizionali della costruzione), e specificatamente potranno formare elementi sulle coperture degli edifici, sui tamponamenti e sulle superfici opache verticali, sulle superfici trasparenti o semitrasparenti verticali o orizzontali, sugli infissi e sulle superfici apribili o semiapribili e assimilabili quali porte, finestre e vetrine. Nei casi delle coperture si indica, come esempio minimo di integrazione, il posizionamento dei pannelli sull'estradosso del solaio all'interno di cornici costituite dallo stesso manto di copertura tradizionale presente nel tetto dell'edificio, in questa situazione deve essere sempre evitata l'installazione attraverso semplice appoggio al di sopra del manto di copertura esistente. Nell'integrazione devono essere compresi anche tutti gli apparati, meccanismi, attrezzature, cavidotti e quant'altro necessario o complementare al funzionamento dell'impianto ed alla sua messa in rete; i quali dovranno essere occultati o integrati con le strutture architettoniche in cui si inseriscono.
3. Nelle *aree di pertinenza degli edifici esistenti, nelle zone di recupero edilizio urbanistico di carattere funzionale, nelle zone sportive e di campeggio, nonché nelle zone di recupero degli arenili* limitatamente alle aree destinate alle *attrezzature balneari* ed a eventuali *servizi complementari alle attività balneari* (come perimetrare ed individuate dal Piano del Parco e dai relativi Piani di Gestione), o anche in adiacenza agli edifici esistenti (se ammessi dalle norme specifiche di zona), laddove le condizioni urbanistiche, ambientali e del contesto territoriale lo consentano, possono essere ammessi impianti supportati da nuove

strutture leggere pertinenziali, quali i pergolati, oppure da elementi di ombreggiamento esistenti legittimi/legittimati (es. tettoie, pensiline, frangisole e gazebo esistenti e legittimati), nelle dimensioni tecnico-impiantistiche necessarie e funzionali agli edifici e alla loro destinazione d'uso asservita.

4. Sulle grandi infrastrutture viarie che attraversano il territorio del Parco: Autostrada e Ferrovia, può essere valutata la fattibilità di impianti posizionati lungo i bordi delle sedi viarie delle stesse, senza che tali impianti possano interessare in alcun modo territori limitrofi o contermini o anche fasce di rispetto e laddove tali impianti possano essere completamente integrati nel contesto territoriale ambientale dell'area protetta attraverso l'integrazione con strutture normalmente funzionali alle infrastrutture, quali barriere all'inquinamento acustico ed atmosferico e/o le barriere di sicurezza.
5. In tutti i casi deve essere sempre evitata l'insorgenza di impatti irreversibili sia visivi che ambientali; deve essere sempre privilegiata l'installazione in contesti di scarsa visibilità e comunque su strutture ed in localizzazioni non rilevanti o emergenti da un punto di vista panoramico e visivo e/o su strutture non generanti impatti ambientali; da verificarsi anche con appositi elaborati tecnico grafici progettuali e di simulazione.

Art. 2 – Solare termico

Sono ammissibili solamente gli impianti aventi caratteristiche e collocazioni analoghe a quanto previsto per il fotovoltaico all'articolo 1. Ossia i cui pannelli di captazione della radiazione solare siano collocati solamente su edifici e strutture costruire esistenti e non aventi rilevanza storico monumentale oggetto di conservazione, che siano quanto più possibile architettonicamente integrati nel corpo dell'edificio o nella struttura costruita. In particolare, nei casi di installazione sulle coperture degli edifici, il posizionamento dei pannelli dovrà essere sull'estradosso del solaio all'interno di cornici costituite dallo stesso manto di copertura tradizionalmente presente nel tetto dell'edificio; in questa situazione deve essere sempre evitata l'installazione attraverso semplice appoggio al di sopra del manto di copertura esistente. Nell'integrazione devono essere compresi anche tutti gli apparati, meccanismi, attrezzature, cavidotti e quant'altro necessario o complementare al funzionamento dell'impianto; i quali dovranno essere occultati o integrati anch'essi con le strutture architettoniche in cui si inseriscono.

Art. 3 – Eolico

1. Sono ammissibili solamente gli impianti del tipo così detto "mini" o "micro" eolico (come definiti dallo standard della Commissione Elettrotecnica Internazionale IEC-61400/2006), posti a servizio di singole utenze (di tipo domestico, agricolo, turistico o di singole attività produttive) insediate nel territorio del Parco, di potenza in ogni caso non superiore a 60 Kw., costituiti da generatori di ridotte dimensioni, localizzati solo su *edifici e strutture esistenti* o in *aree di pertinenza* degli stessi, nonché nelle *zone di recupero edilizio urbanistico di carattere funzionale*, nelle *zone sportive* e di *campeggio*, (come perimetrata ed individuate dal Piano del Parco e dai relativi Piani di Gestione), nonché in adiacenza di centri aziendali ed impianti produttivi agricoli.
2. La possibilità di installazione impianti di taglia "mini" o "micro" (come definite al precedente comma) dovrà essere valutata sulla base della localizzazione, delle

caratteristiche ambientali dell'area interessata e della limitazione degli impatti derivanti dall'impianto.

3. Gli impianti installati su edifici e strutture esistenti devono essere integrati architettonicamente col costruito, in modo tale da rendere quanto più possibile (con le correnti tecnologie a disposizione) il nuovo impianto (comprensivo di tutti gli apparati, meccanismi, attrezzature e cavidotti necessari al suo funzionamento ed alla messa in rete) coerente ed adattabile alle strutture esistenti a cui si affiancano o appoggiano, e da evitare la creazione di superfetazioni impiantistiche o di elementi incongrui; mentre gli impianti installati al suolo devono essere integrati quanto più possibile nel contesto territoriale ambientale dell'area protetta, nonché, ove necessario, essere mitigati (ad esempio con idonee colorazioni ed opportune sistemazioni a verde ed ambientali nelle aree di contorno).
4. I progetti degli impianti devono dimostrare l'effettiva produttività dell'impianto, attraverso puntuali dati anemometrici esattamente riferiti alla zona in esame con relativa specifica carta del vento di dettaglio per la zona interessata, nonché tutto quanto di altro possa essere utile a comprendere le caratteristiche anemometriche e di ventosità del sito di localizzazione dell'impianto.
5. In tutti i casi deve essere sempre evitata l'insorgenza di impatti irreversibili sia visivi che ambientali; deve essere sempre privilegiata l'installazione in contesti di scarsa visibilità e comunque su strutture ed in localizzazioni non rilevanti o emergenti da un punto di vista panoramico e visivo e/o su strutture non generanti impatti ambientali; da verificarsi anche con appositi elaborati tecnico grafici progettuali e di simulazione.

Art. 4 – Biomasse

1. Sono ammissibili, nel territorio del parco, solamente gli impianti per la produzione di energia (termica e/o elettrica) rispondenti ai criteri e caratteristiche definiti ai successivi commi, e non sono ammissibili tutti gli impianti di trasformazione di biomasse per la produzione di prodotti ad uso energetico (biocombustibili e simili).
2. Sono ammissibili gli impianti (per quelli alimentati da biomasse solide e/o liquide), che rispondano a tutte le seguenti caratteristiche:
 - a) installati ed eserciti da soggetti pubblici locali e/o da soggetti privati che siano imprenditore agricolo ai sensi di legge insediato ed operante nel territorio del Parco, oppure cooperative, associazioni, consorzi e società fra agricoltori insediati ed operanti nel territorio del Parco e fra questi e soggetti pubblici locali; in particolari situazioni, da valutarsi singolarmente, possono essere ammesse società quali quelle sopra indicate con apporto di soggetti privati diversi purché nei limiti del 25% massimo della composizione societaria;
 - b) di potenza nominale complessiva elettrica non superiore a 1 MegaWatt o comunque della potenza non superiore a quella indicata dalle Linee Guida e dal Piano Energetico Regionali per gli impianti definiti di piccola taglia;
 - c) di tipo combinato, nei quali ci sia contemporanea produzione di energia elettrica ed energia termica, senza dispersione del calore prodotto e pertanto con riuso dell'energia termica come indicato al successivo punto;
 - d) con riuso del calore nella misura media annuale di almeno 50%, e di almeno 80% nei periodi di maggiore fabbisogno (inverno), dell'intera energia termica prodotta dall'impianto, e conseguente distribuzione dell'energia termica a centri abitati e singole abitazioni, attività produttive, aziende ed attività agricole,

- complessi residenziali, turistici, ricettivi o simili, posti all'interno del territorio del Parco e/o in aree confinanti con il territorio del Parco (per esempio attraverso tecniche di "teleriscaldamento"), o ancora con riuso parziale all'interno degli stessi processi produttivi funzionali all'impianto;
- e) con materiale di approvvigionamento ed alimentazione, sia integro o vergine che lavorato o semilavorato, proveniente e generato interamente dall'areale in cui l'impianto si situa ("areale" come definito dal successivo comma 5);
 - f) in parziale deroga al precedente punto, solamente in condizioni ambientali particolari che comportino crisi o deficit della produzione dell'areale e per il mantenimento della continuità del ciclo produttivo dell'impianto, può essere ammissibile un ricorso a biomasse prodotte all'esterno del territorio dell'areale, ed eventualmente anche all'esterno del territorio del Parco, per una quota non superiore al 20% delle necessità nominali dell'impianto, a condizione che tali biomasse esterne siano originate entro un raggio di 70 Km. dall'impianto interessato;
 - g) realizzati all'interno di volumetrie esistenti poste nelle aree classificate come *edifici esistenti e aree di pertinenza* o come *zone agricole di sviluppo*, o come *zone di recupero edilizio e urbanistico funzionale* ai sensi del Piano del Parco e dei relativi Piani di Gestione;
 - h) la biomassa utilizzata sia costituita almeno per il 50% da materiale legnoso proveniente da lavorazioni forestali e gestione selvicolturale e/o da residui di potature di specie legnose e/o da colture dedicate del tipo S.R.F.;
 - i) nel caso di produzioni di biomassa da seminativi destinati a colture dedicate, la superficie complessiva di tali colture non superi il 30% della S.A.U. aziendale e rispetti le condizioni agronomiche di avvicendamento colturale; superfici maggiori potranno essere ammissibili solo nel caso la produzione interessi aree di lagunaggio e/o di fitodepurazione;
 - j) nelle coltivazioni di specie agrarie da biomasse a destinazione energetica non ci sia il ricorso all'irrigazione con acque di prima qualità; eventuali interventi irrigui possono essere ammissibili solo laddove di soccorso durante l'anno di impianto delle colture pluriennali in conseguenza di particolari condizioni di stress ambientale; per le coltivazioni da biomasse a destinazione energetica a ciclo poliennale (sia erbacee che arboree) e per la gestione di specifiche aree di fitodepurazione o lagunaggio può essere ammissibile l'impiego di acque reflue e/o di scolo, nel rispetto delle altre disposizioni normative vigenti in materia;
 - k) il progetto dell'impianto, soggetto ad autorizzazione, sia completo di dettagliato piano degli approvvigionamenti, descrittivo di tutti i materiali utilizzati e necessari al funzionamento dell'impianto nel tempo, delle loro tipologie, provenienze e modalità produttive, delle quantità e modalità di stoccaggio, e quant'altro utile ad esplicitare le fonti di produzione ed approvvigionamento della biomassa;
 - l) per gli impianti che utilizzano biomassa forestale, il piano degli approvvigionamenti deve essere coerente con il piano forestale approvato, del quale è titolare l'imprenditore agricolo o il soggetto pubblico proponente l'impianto;
 - m) l'elenco delle specie erbacee ed arboree da biomassa a destinazione energetica coltivabili eventualmente funzionali ad un determinato impianto sia preventivamente approvato dagli organi preposti del Parco (Comitato

scientifico e Commissione agricoltura su istruttoria degli Uffici tecnici competenti).

3. Per le biomasse gassose (biogas), sono ammissibili solamente gli impianti di produzione di energia elettrica e termica rispondenti ai punti a, b, c, d, e, f, g, i, j, k, l, m, del precedente comma, ma non sono ammissibili impianti per la sola produzione di biogas; tutti gli impianti, le attrezzature e gli apprestamenti complementari, nonché quant'altro necessario al funzionamento dell'impianto, anche laddove non costituenti volumetrie, possono essere localizzati solamente in aree classificate come *edifici esistenti e aree di pertinenza* o come *zone di recupero edilizio e urbanistico funzionale* ai sensi del Piano del Parco e dei relativi Piani di Gestione. Per gli approvvigionamenti, a precisazione di quanto stabilito nel precedente comma (capoversi di cui alle lettere sopra richiamate), il materiale utilizzato dovrà essere costituito prioritariamente da reflui zootecnici da smaltire, prodotti da singoli allevamenti, o da gruppi di essi, attivi all'interno del territorio del parco, ed in ogni caso i reflui zootecnici, misurati come peso tal quale, dovranno costituire almeno il 20% della biomassa utilizzata per l'impianto.
4. I progetti di impianti dovranno preliminarmente valutare, in via sperimentale, di prova e/o di studio, il bilanciamento tra la produzione di CO₂ conseguente i processi di combustione o di immissione in atmosfera propri dell'impianto, e l'assorbimento di CO₂ realizzatosi con le biomasse utilizzate, da sperimentarsi anche attraverso appositi programmi software o di calcolo su base scientifica; precisando, nel caso di bilancio negativo, quali siano le ulteriori altre fonti di assorbimento attinenti l'impianto e l'eventuale relativo contesto aziendale.
5. Gli areali di localizzazione, approvvigionamento ed alimentazione degli impianti, all'interno del territorio del Parco (di cui alla D.C.R. 515/1989), sono identificati dai tre seguenti comprensori territoriali:
 - comprensorio a *nord del Fiume Serchio*, comprendente i territori delle Tenute: "Borbone e Macchia Lucchese", "Padule settentrionale e Lago di Massaciuccoli", "Migliarino e Fattoria di Vecchiano", secondo la suddivisione del territorio del Parco stabilita dall'art. 2 del Piano del Parco, di cui alla D.C.R. 515/1989;
 - comprensorio *tra il Fiume Serchio e il Fiume Arno*, comprendente i territori della Tenuta di "San Rossore", secondo la suddivisione del territorio del Parco stabilita dall'art. 2 del Piano del Parco, di cui alla D.C.R. 515/1989;
 - comprensorio *a sud del Fiume Arno*, comprendente i territori delle Tenute di "Tombolo e Coltano", secondo la suddivisione del territorio del Parco stabilita dall'art. 2 del Piano del Parco, di cui alla D.C.R. 515/1989.
6. Per la realizzazione degli impianti sono fatte salve tutte le altre autorizzazioni e concessioni di legge, nonché le necessarie verifiche ambientali, di sicurezza e per la tutela della salute umana, con particolare riferimento alle immissioni in atmosfera dei residui gassosi e delle combustioni.

Art. 5 – Geotermico

Sono ammissibili in tutto il territorio del parco gli impianti di climatizzazione, condizionamento o produzione di energia termica, posti a servizio di singole utenze, che sfruttino la temperatura naturalmente presente nel sottosuolo e/o nel terreno come fonte di calore, in tali impianti è sempre vietato il prelievo di acque dal sottosuolo o da falde e la modificazione chimico fisica delle acque, inoltre il differenziale termico della temperatura delle acque reimmesse nel sottosuolo rispetto alla temperatura dell'acqua naturalmente presente non deve essere maggiore di 7°C.

Art. 6 – Salvaguardie ed indirizzi

1. Sono fatte salve le categorie di intervento edilizio ed urbanistico previste dal Piano del Parco e dai relativi Piani di Gestione delle singole Tenute.
2. L'Ente Parco potrà emanare "linee guida" specifiche, di valenza tecnica, rivolte agli agricoltori, esempio per facilitare la redazione e la presentazione dei progetti.
3. L'Ente Parco potrà introdurre variazioni alla presente normativa dovute all'introduzione di nuove tecnologie e/o alla modifica sostanziale delle tecnologie qui esaminate.

----- O -----